

CIRCULAR ECONOMY

Ecodom: chi siamo

Ecodom – Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici – è il principale sistema collettivo nazionale attivo nella gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Costituito nel 2004 su base volontaria dai principali produttori di grandi elettrodomestici, cappe e scaldacqua operanti nel mercato italiano, Ecodom è un consorzio senza scopo di lucro, che ha come obiettivi fondamentali quelli di evitare la dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente e di massimizzare il recupero dei materiali da reinserire nel ciclo produttivo, nel rispetto della normativa in materia di RAEE (D.Lgs. 49/2014).

Ecodom gestisce i RAEE provenienti dai nuclei domestici dei Raggruppamenti R1 (frigoriferi e condizionatori), R2 (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, scaldacqua), R3 (TV e monitor) e R4 (piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica, apparecchi di illuminazione).

Nel 2015 Ecodom ha assicurato un trattamento ambientalmente corretto di circa 78.400 tonnellate di RAEE (circa un terzo del totale gestito in Italia dal sistema "formale"), dalle quali sono stati riciclate oltre 47.000 tonnellate di ferro, circa 1.700 tonnellate di alluminio, più di 1.600 tonnellate di rame e 8.000 tonnellate di plastica, evitando l'immissione in atmosfera di oltre 870.000 tonnellate di CO₂ (pari alla quantità di anidride carbonica assorbita in un anno da un bosco esteso quanto la provincia di Rimini) e consentendo il risparmio di quasi 89 milioni di kWh di energia elettrica (equivalenti al consumo annuo di elettricità di una città di oltre 70.000 abitanti).

La revisione della Direttiva Rifiuti, nell'ambito del "Pacchetto Circular Economy"

Quello dell'economia circolare è un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema produttivo, mirando a eliminare il concetto di "rifiuto". Il prodotto, fin dalla fase di progettazione, viene infatti pensato e realizzato in modo tale da poter rientrare nel ciclo produttivo, anziché finire in discarica. Tale approccio, se declinato in modo appropriato, potrebbe avere una particolare rilevanza per il settore delle apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) e dei relativi rifiuti (RAEE), la cui corretta reimmissione nel ciclo produttivo garantisce già oggi significativi benefici sia in termini ambientali che economici.

Nel presente documento sono quindi sintetizzate alcune nostre considerazioni in merito alla proposta di revisione, avanzata dalla Commissione Europea, del cosiddetto "pacchetto Circular Economy", con particolare riferimento alla "Proposta di direttiva [...] che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti". Questa Proposta di direttiva, infatti, per gli argomenti in esame e le implicazioni sulla normativa nazionale è, a nostro giudizio, quella di maggiore interesse.

(Relazione) 1.2 Motivazione e obiettivi della proposta

“... la trasformazione dei rifiuti in risorse è un elemento decisivo nonché l'anello mancante per ottenere un'economia circolare”.

Questo obiettivo generale, enunciato nella suddetta proposta di direttiva, viene declinato in una serie di misure e azioni, alcune delle quali richiedono una riflessione approfondita in riferimento ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Quattro, in particolare, le misure previste su cui vogliamo concentrare l'attenzione:

1. Nuove misure per promuovere la prevenzione e il riutilizzo;
2. Introduzione di condizioni operative minime per la Responsabilità Estesa del Produttore;
3. Differenziazione degli “Eco-contributi RAEE” in base all'impatto ambientale delle AEE vendute;
4. Chiarezza su sottoprodotti ed “end of waste”.

1. Nuove misure per promuovere la prevenzione e il riutilizzo

Art. 9 “Prevenzione dei rifiuti”

“Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure:

– [...]

– incoraggiano la creazione di sistemi che promuovano attività di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobile”.

Art. 11 “Riutilizzo e riciclaggio”

“Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure”.

Nel caso dei RAEE, è necessario che l'attività di preparazione per il riutilizzo sia disciplinata in modo rigoroso, stabilendo se l'apparecchiatura “preparata per il riutilizzo” sia o meno un nuovo prodotto, quali siano i requisiti e le responsabilità del soggetto che effettua la preparazione per il riutilizzo, quali siano le prove e i collaudi (soprattutto in materia di sicurezza) che devono essere effettuati. Senza una normativa che definisca in modo chiaro e dettagliato tutti questi aspetti, si rischia che vengano re-immessi sul mercato RAEE (tornati a essere AEE) pericolosi sia per la salute umana (basti pensare al rischio di folgorazione o di incendio) sia per l'ambiente (ad esempio apparecchiature contenenti sostanze ormai vietate per legge).

2. Introduzione di condizioni operative minime per la Responsabilità Estesa del Produttore

(considerando) 9. “I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. Tali requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a tenere conto in maggior misura della riciclabilità e della riutilizzabilità in fase di progettazione. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti”.

L'introduzione di alcuni “requisiti minimi di funzionamento” è un'esigenza particolarmente sentita nel settore dei RAEE, che ad oggi conta ben 16 sistemi collettivi, molto eterogenei tra loro non solo per dimensioni, ma anche per finalità e composizione societaria. Il D.Lgs. 49/2014 prevede una soglia quantitativa minima (per al 3 % di market share in almeno un Raggruppamento), che però entrerà in vigore solo alla fine dell'anno successivo a quello di emanazione del Decreto sullo “statuto-tipo” (31 dicembre 2017?).

Come già accade in altri Paesi sarebbe opportuno istituire un sistema rigoroso di qualificazione dei sistemi collettivi e di verifica del loro operato, per assicurare che questi soggetti (che, come dice la Commissione, sono una “... una parte essenziale per un'efficiente gestione dei rifiuti”) svolgano la loro attività in modo sia efficiente che ambientalmente corretto e possano svolgere un ruolo di traino nella transizione alla Circular Economy.

3. Differenziazione degli “Eco-contributi RAEE” in base all'impatto ambientale delle AEE vendute

Come già accade in Francia, sarebbe auspicabile l'introduzione di un sistema per la differenziazione dei contributi versati dai Produttori di AEE ai loro sistemi collettivi sulla base dell'impatto ambientale delle apparecchiature immesse sul mercato (sostanze pericolose contenute, facilità di disassemblaggio ecc.), così da incentivare la produzione di AEE che possano essere più facilmente riciclate. Questo sistema richiede però la definizione di regole valide per l'intero mercato e un forte controllo sulle reali caratteristiche delle apparecchiature.

4. Chiarezza su sottoprodotti ed “end of waste”

(considerando) 8. “Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire a livello dell'Unione condizioni armonizzate in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali”.

Anche questo è un aspetto particolarmente importante nella filiera dei RAEE, che trae dalla vendita delle materie prime seconde derivanti dall'attività di riciclo una parte significativa dei propri ricavi.